

Cuneo, lì 07 febbraio 2017

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 05/2017

QUALI SEMPLIFICAZIONI PER LA CONTABILITA' ???

La Legge di Bilancio 2017 ha modificato completamente la modalità di tenuta della contabilità semplificata, introducendo la “**contabilità semplificata per cassa**” con **decorrenza 1.1.2017.**

ASPETTI SOGGETTIVI

La novità riguarda gli **imprenditori individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata** che nell'anno precedente hanno realizzato **ricavi non superiori** a:

- **€400.000 per le imprese di prestazioni di servizi;**
- **€700.000 per le imprese che hanno ad oggetto cessioni di beni.**

REGIME DI CASSA “NATURALE”

In dettaglio, viene introdotto il principio di cassa come **regime “naturale”**. Ciò significa che **dal 1.1.2017** il reddito non sarà più dato dalla differenza tra ricavi per fatture emesse e costi per fatture di acquisto, ma sarà così determinato:

Ricavi “incassati”

meno

Spese “pagate”

meno

Ammortamenti e quote TFR

senza tenere conto delle rimanenze di fine anno.

ASPETTI CONTABILI

Per i soggetti che rientrano in questo nuovo regime **i ricavi incassati**, nonché le **spese pagate** dovranno essere annotati in **appositi registri**, in **forma analitica e in ordine di data**.

Gli adempimenti contabili delle imprese minori sono destinati ad **incrementarsi**: l'impresa che applica il criterio di cassa dovrà, infatti, **conservare anche la documentazione relativa agli incassi e ai pagamenti**, cioè agli estratti dei conti bancari (che è bene che siano relativi alla sola attività imprenditoriale), per dimostrare la correttezza delle annotazioni effettuate.

ASPETTI NEGATIVI: PIU' REGISTRAZIONI; RIMANENZE ININFLUENTI

Il nuovo regime di cassa non è sicuramente classificabile come semplificazione, poiché non si traduce in minori adempimenti amministrativi. **Le registrazioni contabili risulteranno frequentemente superiori** a quelle necessarie in vigore del criterio di competenza applicato fino al 31.12.2016, e appare opportuno **tenere memoria delle rimanenze**, anche se **NON** concorrono più a formare il reddito: gli uffici delle Entrate e la Guardia di finanza potranno, infatti, continuare a verificare le giacenze di magazzino, al fine di controllare la corrispondenza alla realtà degli acquisti e dei ricavi dichiarati.

POSSIBILE OPZIONE

Vista la complessità di tali adempimenti è stata prevista, **previa opzione vincolante per almeno un triennio**, la possibilità per il contribuente **di tenere i registri Iva senza annotazione degli incassi e dei pagamenti**. In tale caso, **le fatture emesse e di acquisto sono considerate rispettivamente incassate e pagate** al momento della **data di registrazione dei documenti**, indipendentemente dall'effettiva corresponsione.

 Anche con questa opzione le **Rimanenze saranno ininfluenti** ai fini della determinazione del reddito. Si tratta pertanto di un regime che va bene per le imprese di servizi, **non** per impresa che acquistano merci ed hanno rimanenze a fine anno.

L'ALTERNATIVA DELLA CONTABILITA' ORDINARIA

Le imprese che non intendono adottare la nuova contabilità semplificata per cassa **possono optare per la tenuta di quella ordinaria**. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata e fino a revoca; in ogni caso, è **vincolante per il periodo stesso e per i 2 successivi**.